

Comune di Orbassano (Torino)

STATUTO CITTA' DI ORBASSANO.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 13/10/1995

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 71 del 18/07/1997, 29 del 31/03/2000, 38 del 10/05/2001, 4 del 09/03/2007, 52 del 12/07/2013, 71 del 28/11/2016

ENTRATO IN VIGORE IL 19/01/2017

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1: "Il Comune"

1. Il Comune di Orbassano è dotato di autonomia nell'unità politica della Repubblica italiana, secondo i principi e nei limiti della Costituzione e del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. 18.8.2000 n. 267), d'ora in avanti denominato Testo Unico e secondo le norme di legge e del presente Statuto.
2. L'autonomia del Comune è statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonché impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. La potestà impositiva viene esercitata dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000 n. 212, mediante adeguamento dei propri atti amministrativi e in particolare dei regolamenti in materia tributaria.
3. Il Comune rappresenta la comunità che vive nel proprio territorio, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico, economico e sociale.
4. Il Comune ispira la propria azione ai principi ed ai contenuti della Carta Europea dell'autonomia locale, ratificata dall'Italia nel 1989, che valorizza le autonomie territoriali.

Art. 2: "Territorio, sede, titolo di città, stemma e gonfalone"

1. Il territorio del Comune di Orbassano confina con quello dei seguenti Comuni: Torino, Rivoli, Rivalta di Torino, Volvera, None, Candiolo, Nichelino, Beinasco.
2. Il Comune ha sede nel Palazzo Comunale, in Piazza Umberto I n. 5 .
3. Il Comune ha ottenuto la concessione del titolo di Città con DPR del 24/05/05.
4. Il Comune ha ottenuto, con DPR del 13/02/06, la concessione ufficiale degli emblemi araldici. La blasonatura dello stemma è la seguente: "di rosso al mondo azzurro, cerchiato d'oro, cimato dalla crocetta latina, con ornamenti esteriori da città. Per il gonfalone "drappo d'azzurro, riccamente ornato di ricami d'oro con al centro lo stemma ed in alto la scritta Città di Orbassano". L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali e salvo apposita autorizzazione da parte della Giunta Comunale, sono vietati.
5. Nelle occasioni ufficiali, nel Palazzo comunale, vengono esposti i vessilli della Regione Piemonte, della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea."

Art. 3: "Finalità del Comune"

1. Il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità:
 - a) tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità ed alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione;
 - b) contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, alla casa, all'istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione;
 - c) realizzare un equilibrato sviluppo economico del comune;
 - d) promuovere il rispetto della vita, la sicurezza sociale e la solidarietà, rimuovendo le cause di

emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani, ed al diritto delle persone handicappate ad un comune accessibile e ad una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l'integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative;

e) tutelare la famiglia riconoscendone il ruolo sociale;

f) riconoscere a tutte le bambine ed i bambini i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia approvata dall'ONU;

g) agire attivamente per garantire pari opportunità di vita e lavoro a uomini e donne;

h) tutelare l'ambiente di vita e lavoro operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e promuovere il rispetto per la natura e per gli animali;

i) valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale del Comune e promuovere la conoscenza della propria storia e delle tradizioni culturali vecchie e nuove presenti nella comunità cittadina;

l) valorizzare le aggregazioni sociali, tutelandone l'autonomia, e stimolare l'iniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato e l'associazionismo;

m) favorire l'aggregazione giovanile e attuare interventi per l'effettivo inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza;

n) promuovere e gestire iniziative che valorizzino le persone anziane e che consentano una loro presenza attiva nella comunità sociale;

o) attuare tutte le misure necessarie per migliorare la qualità della vita dei cittadini mediante interventi coordinati in campo sportivo;

p) contribuire alla cooperazione pacifica fra i popoli e le nazioni e promuovere i valori del pluralismo e convivenza solidale operando per garantire i diritti delle minoranze etniche.

2. Il Comune di Orbassano è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione Piemonte secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 4: "Metodi e strumenti dell'azione del Comune"

1. Nella propria azione il Comune si conforma ai seguenti principi e criteri:

a) programmazione delle proprie politiche e concorso nella programmazione degli Enti nel cui territorio il Comune è inserito;

b) partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative;

c) trasparenza e imparzialità dell'amministrazione ed informazione dei cittadini sul suo funzionamento;

d) efficacia, efficienza ed economicità del funzionamento dell'attività comunale;

e) distinzione del ruolo di indirizzo, controllo ed amministrazione degli organi politici dal ruolo di gestione degli uffici;

f) cooperazione con la Provincia, la Regione ed altri Enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio di funzioni e servizi, mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria ed in particolare attraverso convenzioni, accordi di programma, conferenze di servizi, consorzi;

g) cooperazione con soggetti privati nell'esercizio di servizi e per lo svolgimento di attività economiche e sociali, garantendo al Comune adeguati strumenti di indirizzo e di controllo;

h) collaborazione ed integrazione, nelle forme previste dalla legislazione vigente, con i Comuni dell'area metropolitana torinese per l'esercizio comune delle competenze di programmazione e di gestione dei servizi a scala metropolitana;

i) riconoscimento e promozione dei diritti dei cittadini utenti;

l) relazioni e scambi nazionali ed internazionali con gli altri Enti locali e partecipazione alle loro strutture associative.

Art. 5 "Albo Pretorio"

1. Il Comune è dotato di un Albo Pretorio on-line per la pubblicazione di ogni atto ed ogni avviso del quale la legge, lo Statuto, i regolamenti o altra fonte impongano la pubblicazione. La pubblicazione deve assicurare l'accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni Cittadino.
2. La pubblicazione degli atti e degli avvisi di cui al primo comma del presente articolo è effettuata a cura del Segretario Comunale il quale si avvale a questo scopo di un messo comunale. Il Segretario può delegare ad un responsabile di settore il rilascio delle certificazioni dell'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 "Archivio Storico"

1. Il Comune istituisce e gestisce con cura un proprio Archivio Storico secondo le norme dettate da apposito regolamento.

Art. 7 "Toponomastica"

1. La denominazione di rioni, strade, aree, edifici ed altre strutture comunali è deliberata dalla Giunta previo parere o su proposta della Conferenza dei Capigruppo in base ad apposito regolamento.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, DIRITTO DI ACCESSO, INFORMAZIONE E DIFENSORE CIVICO

Art. 8 "Titolari dei diritti di partecipazione"

1. I diritti di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, individuale e collettiva, sono riconosciuti e garantiti a tutti coloro che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Orbassano ovvero siano iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente del Comune ed abbiano compiuto la maggiore età.
2. Il Consiglio potrà deliberare, anche in conformità a quanto previsto dallo Statuto della Regione Piemonte, forme di partecipazione per i residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e specifiche consultazioni degli stessi e di soggetti i quali, pur non risiedendo a Orbassano, siano interessati all'oggetto della consultazione.

Art. 9 "Associazioni e forme organizzate di partecipazione".

1. Il Comune, nel rispetto del dettato costituzionale, in materia di libertà di associazione, riconosce e valorizza le libere forme associative, senza fini di lucro, di cittadini, di utenti e di volontariato anche se prive di personalità giuridica, in relazione all'utilità sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte.
2. Il Comune promuove e valorizza l'iniziativa e la partecipazione dei cittadini a forme di autogestione e autorganizzazione degli utenti, di gestione sociale e di collaborazione alla gestione di servizi e strutture comunali e ad altre attività socialmente utili, regolandone le modalità con delibere quadro approvate dal Consiglio Comunale. Promuove, altresì, forme di partecipazione rivolte ai giovani di età inferiore ai 16 anni, tra le quali il "consiglio comunale dei ragazzi" od altro organismo similare.
3. Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato un Registro delle Associazioni, disciplinato con apposito Regolamento, al quale ogni associazione, anche se priva di personalità giuridica, purchè caratterizzata dall'assenza di fini di lucro, ha il diritto di richiedere l'iscrizione depositando copia di atto costitutivo ovvero, ove esista, dello Statuto e comunicando finalità, caratteristiche, cariche sociali, numero degli aderenti.

Art. 10 "Partecipazione al procedimento amministrativo"

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Essi possono prendere visione, salvo i casi di divieto previsti dalla legge, dei relativi atti e presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
2. In accoglimento di osservazioni e proposte, presentate ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. La legge disciplina le modalità di tali accordi.

Art. 11 "Forme ed organismi di consultazione"

1. Prima dell'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, il Comune promuove la consultazione delle espressioni organizzate della comunità cittadina ad essi interessate.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione di Consulte settoriali, indicandone i compiti, la composizione, le modalità di funzionamento e di consultazione da parte dell'Amministrazione e delle Commissioni consiliari.
3. Il Comune valorizza le spontanee aggregazioni rionali.

Art. 12 "Partecipazione degli utenti"

1. Il Comune stabilisce le modalità di verifica e monitoraggio della qualità dei servizi erogati, anche in relazione a standard prefissati, prevedendo forme di partecipazione degli utenti.
2. Il Comune può promuovere la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di organizzazioni professionali, sindacali e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.
3. Le associazioni che operano nel campo della protezione civile possono partecipare attivamente ai compiti del servizio comunale di protezione civile. L'organizzazione ed i compiti del servizio comunale di protezione civile sono stabiliti da apposito regolamento.

Art.13 "Istanze e petizioni al Sindaco ed al Consiglio Comunale".

- 1: Uno o più titolari dei diritti di partecipazione possono presentare, rispettivamente, istanze o petizioni rivolte al Sindaco, finalizzate a richiedere informazioni o ad avanzare proposte relative a specifici problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione. Il presentatore delle istanze ed i primi due presentatori delle petizioni devono sottoscriverle con la propria firma autenticata.
2. Il Sindaco, ovvero un Assessore o un funzionario da lui delegato, provvede a rispondere, entro sessanta giorni dalla presentazione, alle istanze e petizioni che gli sono rivolte.
3. Petizioni riguardanti problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione possono essere presentate al Consiglio Comunale. Il Presidente le trasmette ai Gruppi consiliari ed al Sindaco.
4. Le petizioni al Consiglio Comunale sottoscritte:
 - a) da almeno cinquanta titolari dei diritti di partecipazione, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, per problemi di carattere specifico;
 - b) da almeno duecento titolari dei diritti di partecipazione, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, per problemi di carattere generale; entro sessanta giorni dalla presentazione sono discusse, con la partecipazione di tre presentatori, nella Commissione consiliare competente, con la presenza del Sindaco o di Assessori o funzionari da lui delegati. Tre presentatori devono sottoscrivere la petizione con la propria firma autenticata, dichiarando di assumersi la responsabilità dell'autenticità delle altre firme necessarie.
5. Le istanze e le petizioni di cui ai commi precedenti devono essere presentate alla Segreteria Generale. Istanze e petizioni di uguale contenuto non possono essere presentate nello stesso

semestre.

6. Copia delle istanze, delle petizioni e delle relative risposte di cui ai commi 1, 2, e 3 sono accessibili ai Consiglieri Comunali e al Difensore Civico.

7. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, stabilisce le altre modalità di presentazione e risposta relativa a istanze e petizioni.

Art. 14 Difensore civico regionale

1. A garanzia della trasparenza, della legalità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale e per assistere i cittadini e gli utenti dei servizi nella tutela dei loro diritti e interessi con particolare riguardo agli atti e comportamenti di organi ed uffici del Comune, istituzioni, aziende speciali, enti pubblici che gestiscono servizi comunali e soggetti privati concessionari di servizi comunali, i cittadini possono ricorrere al difensore civico regionale.

Art. 15 "Referendum"

1. Sono previste tre tipologie di referendum in tutte le materie di esclusiva competenza del consiglio comunale: consultivo, propositivo, abrogativo.

2. Il referendum è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale relativamente alla spesa prevista per la consultazione referendaria:

a) nel caso di referendum consultivo: quando lo delibera il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

b) nei casi di referendum propositivo o abrogativo: quando è richiesto da almeno il 10% (dieci per cento) dei cittadini chiamati ad eleggere il consiglio comunale, che non siano esclusi dall'elettorato attivo.

3. Alle consultazioni referendarie possono partecipare i cittadini chiamati ad eleggere il consiglio comunale, che non siano esclusi dall'elettorato attivo. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il referendum non può essere indetto in materia di tributi locali e di tariffe, bilancio e rendiconto, assunzione di mutui ed emissione di prestiti, disciplina dello stato giuridico del personale, nomine o deliberazioni concernenti persone fisiche, statuto del comune e delle sue aziende e società, status degli amministratori comunali, su provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria negli ultimi quattro anni.

5. L'ammissibilità della richiesta di referendum di cui al precedente comma 2, lett. b) è valutata da una apposita Commissione Comunale, che delibera a maggioranza, della quale fanno parte il Presidente del Consiglio, un consigliere espresso dalla maggioranza e uno dall'opposizione, il Difensore Civico e il Segretario Generale o, in sua assenza, il Direttore Generale, se nominato, ovvero il Dirigente dei servizi amministrativi.

6. Apposito Regolamento determina i requisiti di ammissibilità, da accertare nei casi di cui al punto b) del comma 2 prima della raccolta delle firme, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono accorpati in un unico turno annuale. Il Regolamento stabilisce modalità organizzative tali da garantire il massimo contenimento dei costi della consultazione.

7. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 16 " Effetti del Referendum."

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria ad opera del Sindaco, il Consiglio Comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni.

2. La disposizione oggetto del referendum abrogativo cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato.
3. Il Consiglio Comunale può deliberare di sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione stessa per garantire l'erogazione di servizi pubblici.
4. Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati ovvero, in una seconda votazione da tenere a non meno di dieci giorni dalla prima, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può riadottare la disposizione abrogata con la consultazione referendaria.

Art. 17 " Diritto di accesso"

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, con le eccezioni previste dalla legge o dai Regolamenti.
2. Il Comune, salvi i casi di segreto d'ufficio previsti dalla legge, può avvalersi di qualunque mezzo idoneo ad assicurare agli interessati, in modo tempestivo e completo, l'accesso alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione Comunale e, in particolare, a quelle relative allo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
3. È garantito a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti anche interni del Comune, delle Aziende, Enti, Istituzioni da esso dipendenti e dei concessionari di servizi comunali.
4. Sono esclusi permanentemente o temporaneamente dal diritto di accesso i documenti dei quali disposizioni normative dello Stato o del Comune vietano la divulgazione o consentono il differimento di questa.
5. Le modalità dell'accesso e le relative norme organizzative sono stabilite da apposito Regolamento.

Art. 18 "Diritto di informazione e notiziario del Comune"

1. Il Comune di Orbassano riconosce, garantisce e promuove il diritto del cittadino ad essere informato sull'attività degli organi e degli uffici, nonché su ogni altro aspetto afferente l'Amministrazione, quale necessario presupposto per la realizzazione della piena trasparenza amministrativa e per l'eliminazione di ogni ostacolo, formale e di fatto, alla partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale della città.
2. Il Comune promuove e garantisce l'informazione ai cittadini sulle principali attività, procedure, atti amministrativi, con i mezzi ritenuti più idonei, anche attraverso l'utilizzo e l'implementazione costante della rete informatica.
3. Il Comune istituisce un Ufficio per le Relazioni con il pubblico con il compito di:
 - a) fornire all'utenza in maniera adeguata informazioni relative ai servizi, agli atti, e allo stato dei procedimenti;
 - b) essere tramite tra il cittadino che intenda esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso e il titolare dell'ufficio responsabile del procedimento;
 - c) formulare all'Amministrazione Comunale proposte inerenti il rapporto con l'utenza.
4. L'Amministrazione Comunale cura l'archiviazione informatica dei dati ed il Consiglio Comunale stabilisce norme per garantire l'accessibilità.
5. Il Comune per informare costantemente i cittadini e rendere effettiva la loro partecipazione alla vita amministrativa, oltre ad utilizzare i sistemi di pubblicazione delle informazioni all'albo pretorio e dei canali web (app, social network), può istituire un notiziario ufficiale del Comune. Il notiziario, qualora istituito viene, pubblicato a cadenze programmate ed è inviato gratuitamente a tutte le famiglie residenti. Tale notiziario contiene le informazioni concernenti il Comune ed il suo

territorio, informazioni e sintesi sui più importanti eventi socialmente ed economicamente rilevanti, dà notizia delle iniziative e degli atti adottati dagli organi e dagli uffici comunali.

TITOLO III GLI ORGANI DEL COMUNE

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 19 "Organi"

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. La Città di Orbassano considera il valore della Fraternità quale condizione dell'agire politico, nella condivisa consapevolezza che la diversità è una ricchezza e che ogni componente degli Organi comunali è soggetto a cui riconoscere pari dignità e rispetto ed è quindi chiamato a svolgere il proprio compito istituzionale a favore del bene della comunità.

Articolo 20 "Divieto di incarichi e consulenze"

1. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze per conto del Comune, Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 21 "Composizione, elezione, durata e scioglimento."

1. La composizione, l'elezione, la convocazione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 22 "Pubblicità delle spese elettorali"

1. I candidati e le liste che concorrono alle elezioni comunali devono produrre alla segreteria del comune per l'affissione all'albo pretorio, contestualmente alla presentazione delle candidature, una dichiarazione preventiva delle spese elettorali che intendono sostenere.
2. Allo stesso fine, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, i candidati e le liste devono presentare il rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale.

Art. 23 "Consiglieri Comunali"

1. I diritti ed i doveri dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale. Possono presentare proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno, nonché interrogazioni, interpellanze e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Le modalità di presentazione dei suddetti atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle Aziende e dagli Enti dipendenti da questo, nonché dai concessionari di servizi comunali, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato.
3. I Consiglieri comunali, unitamente al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed agli Assessori, vengono assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni.
4. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari di cui fanno parte.

Art. 24 “Decadenza dei consiglieri”

1. I Consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La dichiarazione di decadenza non può essere pronunciata dal Consiglio Comunale prima che siano decorsi inutilmente almeno dieci giorni dalla notificazione al Consigliere interessato, affinché possa giustificarsi, della possibile iscrizione della decadenza all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 25 “Dimissioni del consigliere”

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 comma 1 numero 3) del Testo Unico.

Art. 26 “Consigliere anziano”

1. È Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi di legge con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 27 "Competenze del Consiglio"

1. Le competenze del Consiglio Comunale sono quelle attribuite dall'art. 42 del Testo unico e da altre disposizioni legislative. Il Consiglio Comunale è organo di rappresentanza diretta e generale del corpo elettorale e costituisce il riferimento diretto della partecipazione dei cittadini alle sue funzioni di indirizzo e di programmazione dell'attività del Comune.
2. Le proposte di deliberazione del Consiglio possono essere presentate dal Presidente del Consiglio comunale, dal sindaco, dalla Giunta, dai consiglieri comunali, dalle Commissioni consiliari permanenti e dal 5% dei titolari dei diritti di partecipazione.
3. Il Consiglio Comunale esercita la propria funzione di indirizzo attraverso l'adozione dei necessari atti deliberativi e la approvazione di mozioni direttive.
4. L'attività di controllo e di sindacato ispettivo del Consiglio Comunale si svolge collegialmente, tramite le Commissioni, mediante il Presidente del Consiglio e, per iniziativa dei singoli Consiglieri, anche attraverso la presentazione di interpellanze ed interrogazioni. Ad esse, come ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo, deve essere data risposta entro trenta giorni dal Sindaco o da Assessore da lui delegato. Le modalità di presentazione e di risposta, in Consiglio, in Commissione, o in forma scritta, sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale. Il Regolamento individua i casi in cui la risposta deve essere data con procedura d'urgenza.
5. Annualmente il Consiglio Comunale delibera l'elenco delle relazioni e dei dati conoscitivi che periodicamente la Giunta deve fornire al Consiglio Comunale e l'elenco dei dati e degli atti che devono essere trasmessi al Consiglio o resi accessibili tramite il suo sistema informativo.
6. Il Sindaco trasmette annualmente al Consiglio Comunale una relazione sulla verifica dell'andamento generale dell'attività sanitaria prevista dalla normativa.
7. Il Consiglio Comunale esprime, con l'approvazione di propri ordini del giorno, prese di posizione e richieste su questioni di rilevante interesse anche se esulanti la competenza amministrativa del Comune.
8. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche di cui all'art. 42 comma 3 del Testo unico, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
9. Con cadenza annuale, il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del

Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare o modificare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 28 "Prima convocazione del Consiglio Comunale"

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. La seduta è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui agli articoli precedenti, occupa il posto immediatamente successivo.
2. La seduta inizia con la convalida degli eletti e prosegue con l'elezione del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente, cui seguono la comunicazione dei componenti della Giunta.

Art. 29 " Presidenza del Consiglio Comunale"

1. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente e di un Vicepresidente che durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo e sono rieleggibili.
2. L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza si procede ad una successiva votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il Consigliere più anziano di età.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, salvo i casi in cui sia previsto dallo Statuto o dai regolamenti, non è componente di Commissioni Consiliari permanenti, cui peraltro può intervenire.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, può essere revocato su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto segreto dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Il Presidente non può presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che lo riguarda. La Presidenza in tali casi è assunta dal Vicepresidente e in sua assenza dal consigliere anziano, individuato ai sensi del precedente art. 26.

Art. 30 " Vicepresidenza del Consiglio Comunale"

1. Il Vicepresidente del Consiglio Comunale, eletto nella prima seduta del Consiglio Comunale immediatamente dopo l'elezione del Presidente del Consiglio, dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo ed è rieleggibile.
2. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Nel caso di impossibilità del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano, individuato ai sensi del precedente art. 26.
3. L'elezione del Vicepresidente avviene con votazione a scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.
4. Il Vicepresidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, può essere revocato su

proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto segreto dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. Il Vicepresidente non può presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che lo riguarda. Nel caso in cui il Presidente sia anch'esso coinvolto nella proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano, individuato ai sensi del precedente art. 26.

Art. 31 " Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale"

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale, dirige i lavori e le attività del Consiglio stesso ed esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni previste dallo Statuto.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri Comunali o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Presidente riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Salvo diverso accordo con i proponenti o diversa scadenza stabilita dalla legge, egli è tenuto ad iscriverle all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, entro i venti giorni successivi qualora siano presentate dal Sindaco, dalla Giunta o da un quinto dei Consiglieri, entro i trenta giorni successivi qualora siano presentate da un numero inferiore di Consiglieri. Egli riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al Sindaco, disponendo per l'iscrizione all'ordine del giorno nei termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

5. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti richieste dal Sindaco.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 32 "Organizzazione e funzionamento del Consiglio"

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del Regolamento stesso.

2. Nell'ambito del Consiglio Comunale sono istituiti le Commissioni Consiliari, i Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.

3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, che formula l'ordine del giorno.

4. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese, eccetto i casi indicati dal Regolamento.

5. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale sono pubbliche ed accessibili a tutti i titolari dei diritti di partecipazione, con le stesse modalità previste per gli atti deliberativi dal Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi.

6. Il Comune adotta gli strumenti idonei a conferire la più ampia ed effettiva pubblicità ai lavori del Consiglio Comunale.

7. Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria attività, indice conferenze e promuove incontri su temi di particolare interesse con le formazioni sociali e con i soggetti pubblici e privati.

8. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti. Nelle votazioni palesi e a scrutinio segreto i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma soltanto nel numero dei Consiglieri necessari per la validità della seduta. Nelle votazioni a mezzo di schede, quelle bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.

9. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa esercitandola nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento consiliare.
10. Il Segretario Comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'Ente la verbalizzazione delle sedute, che sottoscrive insieme al Sindaco.

Art. 33 "Sessioni del Consiglio Comunale"

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle che ricomprendono le adunanze che hanno iscritto all'ordine del giorno la proposta di deliberazione del Bilancio Preventivo e del Rendiconto.
3. Sono sessioni straordinarie quelle convocate dal Presidente al di fuori della programmazione di cui al comma 2.
4. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce peculiari modalità di organizzazione delle sedute e di discussione, finalizzate al più efficace approfondimento dei temi all'ordine del giorno.

Art. 34 "Gruppi Consiliari"

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi, dandone comunicazione, entro dieci giorni dalla proclamazione, sia al Presidente che al Segretario Comunale. Per la costituzione del Gruppo è comunque necessaria l'adesione di almeno due Consiglieri, tranne che trattasi di unico Consigliere eletto in rappresentanza di una lista. Qualora non si eserciti la facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Nel corso della tornata amministrativa, i Consiglieri dovranno comunicare tempestivamente al Presidente, per iscritto, gli eventuali mutamenti intercorsi nell'appartenenza ai rispettivi Gruppi.
- 2-bis. Se uno o più consiglieri, anche in tempi diversi, si distaccano dai gruppi in cui sono stati eletti e non aderiscono ad altri gruppi, essi costituiscono il gruppo misto. Il gruppo misto ha le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Il Regolamento deve prevedere: la disciplina dei Gruppi, la Conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni. Il Sindaco è membro della Conferenza dei Capigruppo.
4. Il regolamento del Consiglio Comunale fissa le modalità attraverso le quali vengono forniti a tale consesso servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Lo stesso regolamento disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 35 "Conferenza dei Capigruppo"

1. I Capigruppo si riuniscono in una Conferenza convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale per esercitare le funzioni indicate dal presente Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Presidente convoca altresì, entro cinque giorni, la Conferenza dei Capigruppo ogni qualvolta lo richiede il Sindaco o almeno due Capigruppo che rappresentino non meno di un quinto dei Consiglieri.
3. Ai capigruppo vengono comunicate le deliberazioni della Giunta Comunale ai sensi di legge

Art. 36 "Commissioni Consiliari"

1. Il Consiglio Comunale costituisce nel proprio seno Commissioni consiliari permanenti e, quando occorre, speciali.
2. Il Regolamento del Consiglio Comunale ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri, le materie di competenza e le forme di pubblicizzazione degli atti e dei lavori.
- 2-bis. E' attribuita alle opposizioni la presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
3. Le Commissioni permanenti devono essere composte da Consiglieri che rappresentino con

criterio proporzionale e voto plurimo complessivamente tutti i Gruppi.

4. Le Commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente attinente alla competenza delle maggiori articolazioni dell'organizzazione comunale.

5. Esse hanno quali compiti principali l'istruttoria degli atti deliberativi e delle mozioni del Consiglio Comunale, il controllo politico-amministrativo, lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse comunale e la discussione di interrogazioni ed interpellanze.

6. Per lo svolgimento di compiti particolari di volta in volta individuati, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni speciali. Qualora si tratti di compiti di indagine sull'attività dell'Amministrazione, per l'istituzione della Commissione occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

7. È istituita la Commissione permanente speciale per le pari opportunità uomo-donna, composta dalle Consigliere, con compiti di proposta e di controllo dell'attività amministrativa in riferimento alla condizione femminile.

8. Le Commissioni, nello svolgimento dei loro compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre esse:

- promuovono la consultazione dei soggetti interessati ai temi ad esse sottoposti;
- possono tenere audizioni conoscitive, chiedendo l'intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune;
- possono invitare ai propri lavori rappresentanze dei titolari dei diritti di partecipazione, di strutture associative, di enti e di ordini professionali, su richiesta degli stessi o di propria iniziativa.

9. Le Commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale comunale, dei concessionari dei servizi comunali. Essi, in forza della richiesta, sono tenuti ad intervenire. Le Commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedano.

10. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, eccetto i casi previsti dal Regolamento.

CAPO III IL SINDACO

Art. 37 "Elezione del Sindaco"

1. L'elezione del Sindaco, le cause di cessazione dalla carica, nonché le modalità di presentazione e votazione delle mozioni di sfiducia sono disciplinate dalla legge. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con la contestuale nomina di un commissario.

Art. 38 "Funzioni quale Organo del Comune"

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e ne ha la rappresentanza legale e anche in giudizio. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

2. Il Sindaco:

- a) nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;
- b) attribuisce gli incarichi agli Assessori, per settori organici e per progetti;
- c) convoca e presiede la Giunta Comunale e stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute;

- d) può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
- e) partecipa alla Conferenza dei Capigruppo consiliari;
- f) può delegare la sottoscrizione di particolari atti, purchè non riservati dalla legge alla sua esclusiva competenza, agli Assessori, al Segretario Generale e ai Dirigenti;
- g) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- h) può concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge. Conclusi tali accordi di programma, informa la Giunta e il Consiglio Comunale dell'oggetto dell'intervento, degli enti coinvolti e di ogni adempimento al quale è chiamato il Comune;
- i) presenta al Consiglio, entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti e sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- l) indice i referendum comunali;
- m) adotta ordinanze;
- n) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende, Enti, Istituzioni, Società e Consorzi dei quali fa parte il Comune ed i concessionari di servizi comunali svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale;
- o) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- p) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed all'esecuzione degli atti, impartisce direttive al Segretario Generale ed ai Dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- q) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- r) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Società, secondo quanto indicato all'art. 42 del presente Statuto;
- s) risponde, direttamente o tramite un Assessore da lui delegato, alle interrogazioni, alle interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;
- t) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti;
- u) nomina il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'art. 98 del Testo Unico e, previa deliberazione della Giunta Comunale nomina il Direttore Generale o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale.

Art. 39 "Funzioni quale Ufficiale del Governo"

1. Il Sindaco, nei casi stabiliti dalla legge, sovrintende, emana direttive, esercita vigilanza relativamente ai servizi di competenza statale ed adotta provvedimenti contingibili ed urgenti.
2. Egli può delegare funzioni che svolge quale Ufficiale del Governo ai soggetti previsti dalla legge.

Art. 40 "Funzioni di vigilanza"

1. Il Sindaco:
 - a) può acquisire presso tutti gli uffici e servizi informazioni anche riservate;
 - b) può promuovere indagini e verifiche amministrative;
 - c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso Aziende, Enti, Istituzioni, Società e Consorzi dei quali fa parte il Comune e presso i concessionari di servizi comunali.

Art. 41 "Sostituzione del Sindaco"

1. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché di sospensione per le cause previste

dalla legge, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco che esercita anche le funzioni previste dall'art. 54 del Testo unico.

Art. 42 "Nomine dei rappresentanti del Comune"

1. Le nomine e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Società spettano al Sindaco, che provvede con l'osservanza degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale. Il Sindaco, nell'esercizio del proprio potere di nomina, deve tenere conto delle disposizioni di legge per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni.
2. Sono riservati al Consiglio Comunale i casi di nomina in cui la legge prevede che debba essere garantita l'espressione della minoranza consiliare.
3. L'esercizio del diritto di nomina è sempre subordinato al rispetto di criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi del Comune.
4. La delibera quadro del Consiglio Comunale contenente gli indirizzi per le nomine e per la revoca deve prevedere gli strumenti e le procedure idonei all'osservanza dei criteri di cui sopra.
5. Il Consiglio Comunale, anche tramite le commissioni consiliari competenti, vigila sull'attività dei rappresentanti del Comune durante l'espletamento del mandato.
6. A tal fine, i nominati in Enti il cui conto consuntivo non sia approvato dal Consiglio Comunale, inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco e al Consiglio Comunale una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell'Ente in cui rappresentano il Comune. Tutti i rappresentanti del Comune sono inoltre convocabili, allo stesso scopo, da parte delle Commissioni consiliari, su richiesta di un quarto dei Consiglieri.

CAPO IV GIUNTA COMUNALE

Art.43 " Competenze della Giunta"

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi e dei programmi deliberati dal Consiglio. Essa provvede inoltre a:
 - a) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale;
 - b) compiere tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del Testo unico nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco;
 - c) riferire al Consiglio Comunale, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti di indirizzo dal Consiglio Comunale stesso, sulla propria attività;
 - d) adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni successivi.
 - e) adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabili dal Consiglio;
2. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. Alle riunioni del Consiglio Comunale la Giunta deve essere rappresentata, in caso di assenza del Sindaco, dal Vicesindaco ovvero da Assessore appositamente delegato. Inoltre gli Assessori possono sempre partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e devono farlo quando il Consiglio tratti argomenti attinenti agli incarichi ad essi attribuiti dal Sindaco e comunque quando sia richiesto dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Sindaco. Gli Assessori possono partecipare alle riunioni delle Commissioni consiliari permanenti e devono farlo nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 44 "Composizione e funzionamento della Giunta"

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a cinque, fra i quali il Vicesindaco, da lui nominati. Gli Assessori, oltreché possedere i requisiti previsti per la carica di Consigliere Comunale, devono essere immuni dalle cause di incompatibilità previste dalla legge. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune.
2. Il Sindaco, nel nominare gli Assessori, tiene conto di quanto dispongono le leggi per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni pubbliche.
3. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e per la loro validità è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 45 "Cessazione dalla carica di Assessore"

1. Gli Assessori cessano dalla carica, oltreché nel caso di decadenza dell'intera Giunta e nel caso di revoca di cui all'art. 38:
 - a) per dimissioni;
 - b) per rimozione con Decreto Ministeriale;
 - c) per perdita dei requisiti richiesti per la carica di Assessore.
2. Le dimissioni sono presentate al Sindaco ed hanno effetto immediato.
3. Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Art. 46 "Principi e criteri organizzativi"

1. Nell'ambito dei principi generali di legittimità, imparzialità e buon andamento, stabiliti dalla Costituzione, gli Uffici e Servizi del Comune di Orbassano sono ordinati e svolgono la propria attività nel rispetto delle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali collettive di lavoro, adeguandosi ai principi di decentramento, partecipazione e trasparenza dell'azione amministrativa. Vigge altresì il principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi politici, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai dirigenti, ivi compresa la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali loro assegnate.
2. Il Comune assume come criteri essenziali della propria organizzazione l'autonomia, la funzionalità, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione, utilizzati secondo principi di professionalità e responsabilità. Nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza deve altresì essere perseguito il contenimento dell'utilizzo razionale delle risorse con il soddisfacimento dei bisogni degli utenti.
3. Il Comune riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nell'organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro ed adotta programmi di azioni positive a ciò finalizzati.
4. Gli orari di funzionamento dei servizi e di apertura al pubblico degli uffici devono essere stabiliti

sulla base delle esigenze dell'utenza. L'Amministrazione opera al fine di realizzare, coordinandosi con altri Enti, la massima integrazione delle attività di sportello e la progressiva unificazione degli accessi, anche in forma decentrata.

5. I cittadini residenti nel Comune hanno il diritto di esprimere le loro valutazioni in ordine all'efficacia dell'attività amministrativa ed al livello qualitativo e quantitativo dei servizi pubblici.

6. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

7. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali, sorti tra i dipendenti comunali sono decisi dai responsabili sovraordinati. Qualora i conflitti riguardino qualifiche dirigenziali, gli stessi sono risolti dal direttore generale, ove nominato, altrimenti dal Segretario Generale.

Art. 47 “Regolamenti di organizzazione e articolazione struttura”

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è disciplinato con uno o più regolamenti, adottati in conformità alla legge ed allo statuto e nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale, che regolano: la dotazione organica, l'assetto delle strutture organizzative, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, i metodi di gestione operativa, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nonché ogni altra materia organizzativa rimessa dalla legge o dallo Statuto all'autonomia regolamentare dell'Ente.

2. La struttura organizzativa del Comune è di norma articolata in Settori, Servizi ed Uffici. Il Regolamento determina le modalità di definizione e variazione delle suddette strutture; può altresì prevedere altre forme di struttura flessibili, temporanee o di staff, anche intersettoriali.

Art. 48 “Controlli interni”

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia, disciplina con propri regolamenti metodologie e strumenti per :

a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

e) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, il Comune può istituire uffici unici con altri Enti Locali, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

3. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione.

CAPO II FUNZIONI DI DIREZIONE

Art. 49 “Il Segretario Generale – Il Vicesegretario Generale”

1. Il Comune è dotato di un Segretario Generale, dirigente pubblico dipendente dall'apposita Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, prevista dalla legge. Egli è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge medesima. Il rapporto di lavoro del Segretario generale è regolato da norme contrattuali collettive e decentrate, salvo le materie sottoposte a riserva di legge.
2. Il Segretario svolge l'attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ed è titolare delle funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 50 “La dirigenza”

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei Dirigenti del Comune sono regolati da norme contrattuali collettive nazionali e decentrate, salvo le materie sottoposte a riserva di legge.
2. I Dirigenti sono preposti alla direzione delle strutture di massima dimensione dell'Ente. Agli stessi possono essere inoltre conferiti particolari incarichi di studio, ricerca, ispezione, consulenza e progettazione. Essi assicurano, con autonomia operativa negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici.
3. Il Dirigente risponde nei confronti degli organi di direzione politica dell'attività svolta ed in particolare:
 - del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dagli organi politici;
 - dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale di propria competenza;
 - della funzionalità delle articolazioni organizzative cui è preposto e del corretto impiego delle risorse assegnate;
 - della validità, correttezza e regolarità tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
del buon andamento e della economicità della gestione.
4. Spettano ai Dirigenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento e limitatamente alle articolazioni organizzative loro affidate, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino ad altri organi, nonché gli altri atti loro attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
5. L'assegnazione degli incarichi di direzione è temporanea e revocabile. Essa viene effettuata dal Sindaco nei confronti di dirigenti di ruolo ovvero assunti con contratto a tempo determinato, in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge, di regolamento e di contratto. Le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di direzione sono disciplinati dalle norme regolamentari e contrattuali collettive. L'incarico di direzione è conferito a tempo determinato, di durata comunque

non superiore a quella del mandato del Sindaco. Esso può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco nei casi disciplinati dalle norme di legge e dal contratto collettivo di lavoro. L'incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo.

6. Il regolamento disciplina, nel rispetto delle relative norme generali, i casi in cui la responsabilità dirigenziale, in caso di vacanza del posto, può essere assegnata "ad interim".

7. Per il coordinamento generale ed il raccordo delle funzioni dirigenziali viene costituita la Conferenza dei Dirigenti, composta da tutti i Dirigenti dell'Ente, a tempo indeterminato o determinato. La Conferenza svolge funzioni consultive e propositive in ordine all'assetto organizzativo ed alle problematiche gestionali di carattere intersettoriale. Le norme di dettaglio sulle competenze specifiche e sul funzionamento della Conferenza sono stabilite dal regolamento, nel rispetto delle norme legislative e statutarie.

CAPO III COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE

Art. 51 “Contratti a tempo determinato per qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione”

1. L'Amministrazione comunale, in osservanza della previsione legislativa, può ricoprire con personale esterno i posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con motivata deliberazione di Giunta, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. L'incarico è conferito dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a quello del proprio mandato. I criteri e le modalità di scelta, le caratteristiche ed i contenuti dei contratti di cui sopra devono essere previsti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto delle norme legislative e statutarie.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può anche prevedere, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, criteri e modalità per la stipulazione di contratti a tempo determinato per dirigenti e alte specializzazioni al di fuori della dotazione organica, nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 52 “Altre collaborazioni professionali”

1. Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati è possibile, stipulando apposite convenzioni, il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, oppure, per esigenze alle quali non si possa far fronte con il personale in servizio, incarichi per collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, ai sensi di quanto previsto dalle norme generali in materia e secondo le modalità indicate dalle norme regolamentari.

2. Nel caso di incarichi di collaborazione affidati a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche è necessario acquisire preventiva autorizzazione dall'Amministrazione di appartenenza ed osservare le vigenti disposizioni normative, concernenti la comunicazione all'Amministrazione di appartenenza e al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'incarico affidato e degli emolumenti corrisposti.

CAPO IV PERSONALE

Art. 53 “Il rapporto di lavoro e relazioni sindacali”

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale non dirigenziale sono

disciplinati dalle norme contrattuali collettive di lavoro nazionali e decentrate, salvo le materie sottoposte a riserva di legge. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui al presente statuto, le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

2. Non è consentito ai dipendenti comunali svolgere altre attività di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione, tranne che la legge o altre fonti normative consentano il rilascio di specifica autorizzazione. La disciplina della materia è demandata ad apposita regolamentazione.

3. Le relazioni sindacali, regolate da apposite norme legislative e contrattuali, sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, evitando qualsiasi forma di cogestione, nel rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 54 “Dotazione organica e inquadramento”

1. La dotazione organica generale del Comune individua il numero complessivo dei posti di lavoro di ruolo, a tempo pieno o a tempo parziale, distinti in base ai sistemi di inquadramento contrattuale vigenti. L'approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle compatibilità economiche, previo l'espletamento delle procedure previste dalle relative norme legislative e regolamentari.

2. I dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro secondo le previsioni della dotazione organica. Il regolamento disciplina le modalità dell'assegnazione della dotazione organica alle strutture dell'ente, nonché delle unità di personale alle singole posizioni di lavoro, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale, sulla base delle esigenze connesse con l'attuazione dei programmi dell'Amministrazione, per assicurare la piena funzionalità degli uffici e dei servizi.

Art. 55 “Responsabilità del personale”

1. L'Amministrazione comunale adotta il codice di comportamento del personale dell'ente. Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della qualità delle prestazioni e della osservanza dei propri doveri d'ufficio, secondo la disciplina dettata da norme di legge, di contratto, di regolamento e dalle disposizioni del suddetto codice e del Dirigente competente. La violazione di tali norme integra, di volta in volta, responsabilità di carattere civile, amministrativo, contabile, penale, disciplinare.

2. La responsabilità disciplinare del personale, le sanzioni ed il relativo procedimento sono disciplinati da norme di legge e contrattuali. La responsabilità dei procedimenti è affidata all'Ufficio individuato secondo apposita norma regolamentare.

TITOLO V SERVIZI PUBBLICI

Art. 56 "Principi generali"

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia ovvero mediante:

- a) concessione a terzi;
- b) aziende speciali dotate di personalità giuridica;
- c) istituzioni;
- d) società per azioni con partecipazione di capitale pubblico locale.

2. Qualora servizi pubblici non possano essere gestiti con efficienza su base comunale il Comune

attuerà forme associative e di cooperazione intercomunale quali convenzioni, consorzi o accordi di programma.

3. La scelta delle modalità di gestione deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge. Il Comune ricorre a modalità di gestione diverse da quella in economia in tutti i casi in cui esse possono garantire un'autonomia gestionale tale da elevare l'efficacia delle prestazioni.

4. Non possono essere gestiti in economia i servizi a carattere industriale o commerciale di rilevante entità economica.

5. Per la gestione dei servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può avvalersi di Istituzioni.

6. La gestione e le tariffe dei servizi pubblici di rilevanza economica e imprenditoriale dovranno essere improntate a criteri di economicità, salvo i limiti posti dalla normativa vigente e salve particolari disposizioni stabilite a tutela di determinate categorie.

7. Nella organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.

8. Il Comune può altresì gestire, in quanto consentito dalla legge, servizi pubblici in collaborazione con Enti pubblici e privati italiani e stranieri, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e dall'Unione Europea.

8 bis. I Servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti.

9. L'erogazione dei servizi pubblici, sia in forma diretta che in regime di concessione o mediante convenzione deve rispettare i principi di:

- eguaglianza,
- imparzialità,
- continuità,
- diritto di scelta,
- partecipazione,
- efficienza ed efficacia.

10. L'Amministrazione Comunale, in attuazione alle disposizioni vigenti in materia, anche nei casi di convenzione a terzi, individuerà standard qualitativi e quantitativi da comunicare all'utenza ai quali adeguare le proprie prestazioni.

11. La assunzione da parte del Comune di un nuovo servizio o la variazione della forma di gestione dei servizi esistenti, tra quelle previste dalla legge, è deliberata dal Consiglio Comunale previa valutazione di un piano tecnico-finanziario sulla forma di gestione prescelta, comparata alle altre possibili forme di gestione.

12. Il Comune favorisce e promuove:

- la partecipazione alla gestione dei servizi di associazioni di volontariato che operano sul territorio comunale, senza fine di lucro;
- la costituzione di cooperative/consorzi (ONLUS) che favoriscano l'occupazione in sede locale ed operino per iniziative sociali.

Art.57 "Poteri di nomina, indirizzo e controllo degli organi del Comune".

1. Il Comune, per la gestione di servizi erogati non in economia, determina finalità ed indirizzi ed esercita il controllo sulla loro attuazione. Ciò avviene con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto del Comune, dagli Statuti e dai Regolamenti degli Enti e dalle convenzioni. Il Comune si dota di adeguate strutture per esercitare le proprie funzioni di vigilanza e di controllo dei risultati della gestione.

2. Le modalità di nomina, designazione e revoca degli Amministratori di Aziende speciali e Istituzioni o dei rappresentanti del Comune in altri enti e società sono stabilite dalla legge e dall'art. 42 del presente Statuto, che disciplina anche il rapporto fra il Consiglio Comunale e i nominati.

3. Gli Statuti delle Aziende speciali disciplinano la composizione degli organi di gestione e la loro durata, che in ogni caso non deve superare i quattro anni. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza degli organi.

4. I Regolamenti delle Istituzioni disciplinano la composizione degli organi di gestione e la loro durata nei termini previsti al comma 3 per le Aziende speciali. Essi stabiliscono altresì gli atti fondamentali soggetti all'approvazione del Consiglio nelle apposite sessioni previste dal presente Statuto all'art. 32.

5. Gli Statuti delle Aziende speciali ed i Regolamenti delle istituzioni, approvati dal Consiglio Comunale, stabiliscono le altre modalità attraverso cui gli organi del Comune definiscono gli indirizzi e ne controllano l'attuazione e le forme di partecipazione degli utenti al controllo sulla gestione dei servizi.

TITOLO VI
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI
CAPO I
REVISIONE DEI CONTI

Art. 58 "Revisori dei conti"

1. I Revisori dei conti sono eletti dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite dalla legge; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni previste dalla legge, i revisori dei conti possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze e sentire i dirigenti del Comune o delle Istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché dei rappresentanti del Comune in qualsivoglia Ente cui il Comune eroghi contributi; possono presentare relazioni e documenti al Consiglio Comunale.

3. Nel caso i Revisori riscontrassero gravi irregolarità di gestione essi sono tenuti a presentare referto all'organo consiliare, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

4. I Revisori, se invitati, assistono alle sedute del Consiglio, delle Commissioni Consiliari, della Giunta Comunale e dei Consigli d'Amministrazione delle Istituzioni; possono, su richiesta al presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti le loro attività.

CAPO II
DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

Art. 59: "Contributi"

1. L'erogazione di ogni contributo e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati deve corrispondere al criterio della pubblica utilità. Esse, quando non siano già previste da norme di legge, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, attraverso apposite delibere del Consiglio Comunale o Regolamenti specifici con le eccezioni e specificazioni di cui ai commi successivi, di criteri obiettivi e delle modalità attraverso le quali tutti gli aventi titolo possono accedervi.

2. Alle Associazioni iscritte al registro previsto dal presente Statuto, articolo 9 comma 3, e ad altri organismi ed Enti pubblici e privati senza fini di lucro, purchè non svolgano preminente attività commerciale, individuata ai sensi del Codice Civile, possono essere concessi contributi per la realizzazione di specifici progetti ed iniziative di interesse della collettività, anche ai sensi

dell'articolo 9 comma 2. Essi dovranno rientrare nei fini istituzionali del Comune. Apposite convenzioni possono prevedere il carattere continuativo dei contributi.

3. L'Amministrazione comunale, nell'erogare i contributi di cui al precedente comma 2, deve tenere conto, dandone menzione nella motivazione del provvedimento, della congruità dei requisiti dei soggetti beneficiari in relazione al carattere dell'iniziativa oggetto del contributo. Essa deve considerare la rappresentatività del soggetto, le esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe, i risultati conseguiti, il livello di partecipazione autonoma del soggetto alla realizzazione dell'iniziativa. I contributi destinati ad una pluralità di progetti della stessa tipologia devono essere erogati in base ad un criterio di omogeneità. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, determina le concrete modalità per la richiesta e l'erogazione di contributi e sovvenzioni nei casi previsti dal Regolamento.

4. I contributi sono erogati con deliberazione della Giunta Comunale con riferimento ad apposite voci di bilancio. L'Amministrazione cura la pubblicizzazione dell'elenco annuale dei beneficiari di contributi e sovvenzioni previsto dalla legge. La Giunta sottopone al Consiglio per la presa d'atto tale elenco contestualmente al Rendiconto.

TITOLO VII REVISIONE DELLO STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 60 "Revisione e pubblicità dello Statuto"

1. Le modifiche al presente Statuto verranno elaborate da una Commissione Consiliare apposita nominata dal Consiglio Comunale.
2. La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un consigliere comunale da lui delegato. Ad ogni gruppo presente in Consiglio Comunale è attribuito un rappresentante ogni tre consiglieri o frazione di tre. I rappresentanti di ogni gruppo in seno alla Commissione dispongono, complessivamente, di tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo stesso.
3. La Commissione ha i seguenti compiti:
 - a) studio ed elaborazione delle proposte di revisione, integrazione e modifiche dello Statuto comunale;
 - b) promozione di coordinamento delle impostazioni dei Regolamenti citati nello Statuto comunale, tra di loro e con lo Statuto medesimo.
4. L'abrogazione totale dello Statuto può avvenire soltanto mediante l'approvazione di un nuovo Statuto.
5. Il Comune promuove con opportune iniziative la conoscenza e diffusione dello Statuto, delle sue modificazioni e dei Regolamenti attuativi.

Art. 61: "Regolamenti"

1. Il Comune emana regolamenti relativamente alle materie di sua competenza.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta.
3. I regolamenti, ad avvenuta esecutività della delibera che li approva, sono pubblicati all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni, ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, ad eccezione dei regolamenti in materia di organizzazione, che entrano in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che li approva, e dei casi previsti dalla legge.
4. Le violazioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti

Art. 62: "Esecuzione di leggi, Statuto, Regolamenti"

1. Le ordinanze per l'osservanza e l'esecuzione delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti sono trasmesse al Consiglio Comunale e pubblicate all'Albo Pretorio per quindici giorni e ad esse, ove

abbiano contenuto generale, deve essere inoltre data altra adeguata pubblicità.

Art. 63: "Sopravvenienza di leggi"

1. Il Consiglio Comunale, in caso di sopravvenienza di leggi statali e regionali incompatibili con lo Statuto o con regolamenti del Comune, dovrà portare a questi i necessari adeguamenti entro novanta giorni dalla loro entrata in vigore.